

Regione Veneto  
Città Metropolitana di Venezia  
Comune di Scorzè



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-TER DEL  
D.LGS. 152/2006 PER ASSOGGETTAMENTO  
DELL'INSTALLAZIONE DI SCORZÈ AI TITOLI III E III-  
BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 PER LE  
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE  
DI MATERIE PRIME VEGETALI**

**SCHEDA A - ALLEGATO A24 - RELAZIONE SUI VINCOLI  
URBANISTICI, AMBIENTALI E TERRITORIALI**

Committente:



Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.  
Via Kennedy, 65 - 30037 Scorzè

Redattore:



Aplus S.r.l.  
Via San Crispino, 46  
35129 Padova (PD)

## SOMMARIO

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1       | Analisi degli strumenti vigenti di pianificazione territoriale.....                                   | 5         |
| 1.1.1     | <i>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) .....</i>                                 | <i>5</i>  |
| 1.1.2     | <i>Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia (P.T.G.) .....</i>                | <i>6</i>  |
| 1.1.3     | <i>Piano Regolatore Generale del Comune di Scorzè (P.R.G.) .....</i>                                  | <i>13</i> |
| 1.2       | Analisi dei principali strumenti di pianificazione ambientale.....                                    | 15        |
| 1.2.1     | <i>Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) .....</i>                      | <i>15</i> |
| 1.2.2     | <i>Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) .....</i>   | <i>19</i> |
| 1.2.3     | <i>Piano di zonizzazione acustica comunale .....</i>  | <i>22</i> |
| 1.2.4     | <i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali (P.R.G.R.) .....</i>                     | <i>24</i> |
| 1.2.5     | <i>Piano di Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna Veneta (P.A.I.) .....</i>          | <i>27</i> |
| 1.2.6     | <i>Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) .....</i>                                    | <i>32</i> |
| 1.2.7     | <i>Classificazione sismica .....</i>  | <i>35</i> |
| 1.3       | Distanza dai siti di Rete Natura 2000 .....   | 37        |
| 1.4       | Sintesi delle indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale ..... | 39        |

## 1. LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Lo stabilimento di Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. oggetto della presente è situato nella porzione centrale del territorio comunale di Scorzè e confina:

- a Nord, oltre la strada comunale Via San Benedetto, con aree agricole E, con una zona a giardino pubblico e con il cimitero comunale e il relativo parcheggio;
- a Est, oltre la strada provinciale n. 84 Viale Kennedy, con aree coltivate classificate come aree di riforestazione urbana (compresa un'abitazione), un'area residenziale B2 comprensiva di un'attività aziendale, la scuola dell'infanzia G. Rodari (area per l'istruzione) e un'area per attrezzature a parco, gioco e sport - impianti sportivi (attualmente occupata da un parcheggio pubblico); a confine con la strada provinciale sussistono i parcheggi di proprietà (parcheggio dipendenti sito in zona D5, parcheggio scambiatore e nuovo parcheggio mezzi pesanti, quest'ultimo in corso di ultimazione);
- a Ovest con il Parco San Benedetto (verde privato), con un'area per attrezzature di interesse comune (con impianti idrici e di telecomunicazione), con un'attività aziendale e con unità residenziali;
- a Sud con il corso d'acqua Rio San Ambrogio e con unità residenziali site in zona B1 e in zona D3.

Il centro storico del Comune di Scorzè si trova in direzione Sud a circa 500 m dal confine dello stabilimento. Dal punto di vista infrastrutturale, l'azienda è ben interconnessa avendo accesso diretto alla S.P. 84 che a qualche centinaio di metri si collega alle strade regionali S.R. 245 Castellana che collega Venezia a Rosà (VI) e S.R. 515 Noalese che collega Padova a Treviso, e collegamento al casello autostradale A4 Martellago-Scorzè mediante circonvallazione esterna al centro abitato.

Le seguenti figure presentano la caratterizzazione infrastrutturale e del territorio circostante lo stabilimento.




Figura 1.1 Inquadramento territoriale su scala vasta (fonte: [www.google.com/maps](http://www.google.com/maps))



Figura 1.2 Fotografia aerea dell'area dello stabilimento (fonte: Google Earth Pro)

L'installazione è costituita da un'area principale, in cui sono svolte tutte le attività primarie; lungo il lato Est sussistono aree dotate di parcheggi per dipendenti e mezzi pesanti e alcuni pozzi. All'interno del perimetro è presente l'impianto di trigenerazione del gestore terzo E.ON. Connecting Energies Italia S.r.l. attualmente fuori servizio, individuato nella mappa catastale del Comune di Scorzè al Foglio 10, mappale 1409 (cfr. Figura 1.3). All'esterno del perimetro sussistono altri pozzi presso aree di proprietà.




Figura 1.3 Estratto catastale di Scorzè (perimetro dell'installazione in tratteggio rosso, trigeneratore in blu)

## 1.1 ANALISI DEGLI STRUMENTI VIGENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Partendo dall'inquadramento territoriale del sito, nei paragrafi seguenti vengono descritte le forme vincolistiche esistenti nell'area in esame, considerate a livello degli strumenti di pianificazione e secondo i vincoli urbanistici, territoriali, ambientali, paesaggistici individuati dagli strumenti urbanistici comunali.

### 1.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 (pubblicata sul BUR n. 107 del 17 luglio 2020).

Il sito produttivo di Acqua Minerale San Benedetto Spa rientra nell'ambito n. 27 "Pianura Agropolitana"; il sito ricade in area agropolitana in pianura. La Tavola 9 del P.T.R.C. non evidenzia la presenza di vincoli di natura ambientale e naturalistica nell'area.




Figura 1.4 Estratto della Tavola 09 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" del vigente P.T.R.C.

### 1.1.2 Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia (P.T.G.)

A livello provinciale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione e gestione del territorio in attuazione degli artt. 22 e 23 della L.R. 23 Aprile 2004, n. 11 e s.m.i.. La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30/12/2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia.

Successivamente, con la legge 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ed in particolare l'articolo 1 comma 44, sono state attribuite alla Città Metropolitana:

- la funzione fondamentale di "*pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano*";
- le funzioni fondamentali delle province tra cui la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (comma 85 lett. b).

Con Delibera del Consiglio metropolitano n. 3 del 01/03/2019, è stato approvato il Piano Territoriale Generale (P.T.G.) della Città Metropolitana di Venezia con tutti i contenuti del P.T.C.P..

Dall'analisi della Tavola 1.2 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (cfr. Figura 1.5) emerge che il perimetro Sud dello stabilimento confina con un ambito di parco o per l'istituzione di parco naturale ed archeologico ed a tutela paesaggistica e ambiti naturalistici di livello regionale.

La Tavola 2.2 - Carta delle fragilità (cfr. Figura 1.6) colloca parte dell'area dello stabilimento all'interno di un'area allagata negli ultimi 5-7 anni (art. 15 delle NTA) ed evidenzia la prossimità ad una zona di vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento (art. 30 delle NTA) nella porzione Sud-Ovest del perimetro aziendale. Nella porzione Nord occidentale invece sono presenti delle Opere di presa per pubblico acquedotto e si riscontra la presenza, lungo il perimetro Ovest, di un impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva (art. 34 delle NTA).

Di seguito si riportano gli articoli 15 e 30 delle NTA:

#### *Art. 15. Rischio idraulico*

##### *Obiettivi*

*1. Il PTCP assume l'indicazione del Piano provinciale delle emergenze (D.Lgs. n. 112/98 e LR 11/01) della Provincia di Venezia (qui di seguito PPE) approvato con delibera del Consiglio Provinciale 2008/000041 del 07.06.2008 secondo il quale:*

- *tutto il territorio provinciale è strutturalmente assoggettato a fenomeni che possono determinare rischi idraulici;*
- *sono a pericolosità idraulica: relativamente ai comprensori di bonifica, le aree indicate come aree allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti terminali dei fiumi principali quelle indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PPAI) adottati o dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3 e P4. Il PTCP riporta alla Tavola 2 le suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e 21 del PPE.*

*[...]*

##### *Prescrizioni*

*11. Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento di urbanizzazione, che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di*

*previsioni urbanistiche che non siano state preventivamente assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3637 del 13.12.2002, così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, dovrà prevedere la totale compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee misure tecniche da definire, caso per caso, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate in appendice.*

*12. Fino all'adeguamento al PTCP, ai sensi dell'art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all'adozione del PAT con previsioni di uguale o maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso. Qualsiasi riduzione di invaso dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle "Linee Guida" in appendice alle presenti NTA, previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica.*

#### *Art. 30. Gestione delle risorse idriche*

*[...]*

##### *Prescrizioni*

*14. In attesa di una verifica e di una più dettagliata definizione delle aree a diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi a livello comunale, nelle aree definite a vulnerabilità elevatissima, elevata e alta secondo la Tav 2 del PTCP, gli interventi che possono produrre inquinamento del suolo e sottosuolo devono essere accompagnati da uno studio idrogeologico di dettaglio che ne definisca l'ambito operativo sostenibile e gli eventuali accorgimenti tecnici volti alla salvaguardia della risorsa acqua.*

Dalla Tavola 3.2 - Carta del Sistema Ambientale (cfr. Figura 1.7) emerge che l'area in oggetto ricade in parte all'interno di un corridoio ecologico di livello provinciale (art. 28 delle NTA); l'area dello stabilimento si trova adiacente a elementi arborei/arbustivi lineari (art. 29 delle NTA).

Si riportano di seguito le prescrizioni per il Corridoio ecologico di livello provinciale:

#### *Art. 28. Reti ecologiche*

*[...] Prescrizioni*

*28. Fino all'adeguamento al PTCP potranno essere attuate le previsioni dei piani comunali vigenti, ad eccezione di quelle che in sede di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza ambientale risultino compromettere i caratteri naturalistici delle aree nucleo o delle aree di connessione naturalistica o pregiudichino la funzione di connessione dei corridoi ecologici come normati dal presente articolo.*

*La valutazione di incidenza anche qualora ricompresa nelle procedure di VIA e VAS ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06, rappresenta lo strumento per valutare piani, progetti e interventi riguardo agli effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Ad esclusione di situazioni in cui vi siano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, i cui effetti negativi sono bilanciati da opportune misure di compensazioni, negli altri casi la valutazione di incidenza attesta l'assenza di effetti negativi significativi sui siti della rete Natura 2000.*

La Tavola 4.2 - Sistema Insediativo Infrastrutturale (cfr. Figura 1.8) definisce l'area dell'installazione come prevalentemente produttiva dal punto di vista del sistema insediativo, si evidenziano inoltre l'adiacenza del sito con aree di residenza, servizi e attività economiche.

Infine, dall'esame della Tavola 5.2 - Sistema del paesaggio (cfr. Figura 1.9) risulta che l'area non rientra in alcuna tipologia particolare di paesaggio né presenta alcun elemento del sistema del paesaggio all'interno del proprio confine; si evidenzia che nell'intorno del sito produttivo si è in presenza del paesaggio dei campi chiusi.




Figura 1.5 Estratto della “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” del P.T.G. della Città M. di Venezia






Figura 1.6 Estratto della "Carta delle fragilità" del P.T.G. della Città M. di Venezia




Figura 1.7 Estratto della tavola "Sistema Ambientale" del P.T.G. della Città M. di Venezia





Figura 1.8 Estratto della tavola "Sistema Insediativo Infrastrutturale" del P.T.G. della Città M. di Venezia



**Acqua Minerale  
 San Benedetto Spa**

**Legenda:**

- Confine del PTCP
- Confine comunale

**Paesaggio storico - culturale**

- Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna" Ecosistema della Laguna veneziana - D.M. 01.08.1985
- Città costiere presistenti
- Città lagunari
- Città murate
- Città fluviale
- Paesaggio dei campi chiusi
- Paesaggio intensivo della bonifica
- Paesaggio rurale
- Macchia boscata
- Residui costieri
- Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali
- Paesaggio lagunare vallivo

**Paesaggio delle colture tipiche**

- Orti
- Vigne

**Sistemi storico culturali**

- Sistema tracciati storici
- Strade della centuriazione romana
- Sistemi dei fiumi principali
- Sito di interesse archeologico

**Elementi storico culturali**

- Fortificazione
- Faro
- Mulino
- Casone
- Villa Veneta
- Palladio - opere e/o interventi
- Opera storica di difesa costiera
- Opera storica - Serenissima
- Opera storica - Serenissima- Lago della Piave

Figura 1.9 Estratto della tavola "Sistema del Paesaggio" del P.T.G. della Città M. di Venezia

### 1.1.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Scorzè (P.R.G.)

A livello di pianificazione comunale, il Comune di Scorzè è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 198 del 24/01/1992; con DCC n. 26 del 30/05/2022 è stata approvata l'ultima variante parziale al PRG.

La Tavola 13.1 "Intero Territorio Comunale" (cfr. Figura 1.10) classifica:

- il sito dello stabilimento produttivo come zona D1 - Zona per attività industriali e di artigianato produttivo di completamento (art. 24 delle NTA);
- zona Est, parcheggio centrale cicli e motocicli, come zona D5 - Zone per strutture speciali a servizio delle zone D1, scheda D5/2;
- zona Est, nuovo parcheggio mezzi pesanti a Nord, come zona D5 - Zone per strutture speciali a servizio delle zone D1, in relazione alla Variante allo strumento urbanistico generale SUAP 00593710247-29052018-1032 art. 4 L.R. 55/2012, Conferenza dei Servizi del 17/12/2018;
- zona Est, parcheggio principale Sud, come Servizi e impianti di interesse comune - Aree per parcheggio (n. 99);
- zona Est, area dei pozzi G5, G7 e G9, come area per attrezzature a parco, gioco, sport.

L'area in esame rientra:

- in parte all'interno della fascia di rispetto degli acquedotti (art. 39);
- in parte, sulla porzione Nord dello stabilimento, nella fascia di rispetto cimiteriale (art. 44);
- in parte, nella porzione Sud, nella fascia di rispetto fluviale (art. 40).

Si evidenzia che l'area dell'installazione è adiacente a:

- zone B1 - Zone residenziali consolidate e B2 - Zone residenziali di strutturazione/ristrutturazione;
- zona D3 - Zone per attività turistico-alberghiere;
- zone E2 - Agricole;
- aree per istruzione, per attrezzature di interesse comune e a parco, gioco, sport, verde privato, di riforestazione urbana.

*Art. 39 - Fasce di rispetto: generalità*

*L'inedificabilità all'interno della fascia di rispetto si applica alle nuove costruzioni ed alle demolizioni – ricostruzioni. Per gli edifici esistenti l'eventuale ampliamento concedibile può essere realizzato solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse e pertanto concorrono alla determinazione delle superfici fondiarie o territoriali pertinenti gli interventi.*

*Art. 40 - Fasce di rispetto fluviale*


*Le fasce di rispetto fluviale rispondono principalmente agli scopi di tutela idrogeologica, paesaggistica ed ambientale dei corsi d'acqua; ogni uso delle stesse, quindi deve essenzialmente rispondere a tali scopi e deve essere tutelata la morfologia del suolo e la vegetazione esistente. Le distanze di rispetto, misurate dall'unghia esterna dell'argine principale sono di:*

- *ml 50 per il Fiume Dese, il Rio Tasca ed il Rio S. Ambrogio.*

*[...] Valgono comunque le riduzioni previste nella NTA di Zona e nelle Schede Norma, riportate nella specifica cartografia. All'interno di dette aree non sono ammesse nuove edificazioni; sugli edifici esistenti all'interno di tale fascia non sono ammessi, inoltre, interventi edilizi che comportino sopravanzamenti del fronte rispetto al vincolo.*

**Art. 44 - Fasce di rispetto cimiteriali**

All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale individuate negli elaborati di P.R.G.C. non è ammessa alcuna nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione.



| Legenda:   |  |  |   |
|------------|--|--|---|
| SIMBOLOGIA | DESCRIZIONE  |  |   |
|            | Z.T.O. A - CENTRO STORICO  |  | PARCO EXTRAURBANO   |
|            | Z.T.O. B1 - ZONE RESIDENZIALI CONSOLIDATE  |  | AREE DI RIFORESTAZIONE URBANA   |
|            | Z.T.O. B2 - ZONE RESIDENZIALI DI STRUTTURAZIONE/RISTRUTTURAZIONE                               |  | VERDE SPORTIVO PRIVATO  |
|            | Z.T.O. C - ZONE DI ESPANSIONE/COMPLEMENTO  |  | VERDE PRIVATO   |
|            | AREE PER L'ISTRUZIONE  |  | SOTTOZONA E2  |
|            | AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  |  | SOTTOZONA E2A   |
|            | AREE PER ATTREZZATURE A PARCO, GIOCO E SPORT   |  | SOTTOZONA E3  |
|            | AREE PER PARCHIEGGI  |  | Z.T.O. B3 - AREE RURALI DI STRUTTURAZIONE EDILIZIA                      |
|            | ZONA D1 - ZONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E DI ARTIGIANATO PRODUTTIVO DI COMPLEMENTO/ESPANSIONE |  | Z.T.O. B4 - AREE RURALI DI STRUTTURAZIONE EDILIZIA                      |
|            | ZONA D2 - ZONE COMMERCIALI/DIREZIONALI   |  | OPERE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA                           |
|            | ZONE D3 - ZONE PER ATTIVITA' TURISTICO-ALBERGHIERE   |  | FASCIA DI RISPETTO DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA  |
|            | ZONE D4 - ZONE PER ATTIVITA' AGRO-INDUSTRIALI  |  | VARIEITA' DI PROGETTO   |
|            | ZONE D5 - ZONE PER STRUTTURE SPECIALI A SERVIZIO DELLE ZONE D1                                 |  | ANISOT FLUVIALE   |
|            | ATTIVITA' PRODUTTIVE SPARSE DA CONFERMARE  |  | LIMITE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA - ZONE UMIDE - STRADE              |
|            | ATTIVITA' PRODUTTIVE SPARSE DA BLOCCARE  |  | ELETTRODOTTI - FASCIA EX L. 36/2001 E L.R. 27/93                        |
|            | ATTIVITA' PRODUTTIVE SPARSE DA TRASFERIRE  |  | METANO DOTTI - FASCIA DI RISPETTO                                       |
|            |  |  | ACQUEDOTTI - IMPIANTI DI PRELIEVO E FASCIA DI RISPETTO (D. Lgs. 152/99) |
|            |  |  | LIMITE DI RISPETTO CIMITERIALE  |
|            |  |  | PERIMETRO CONFINE COMUNALE  |

Figura 1.10 Estratto della Tavola "Intero territorio comunale" del P.R.G. del Comune di Scorzè

## 1.2 ANALISI DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

### 1.2.1 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

La Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016, ha aggiornato il Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato dal Consiglio Regionale Veneto con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004. L'aggiornamento del documento di Piano si è reso indispensabile per allineare le future politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che sono emersi a livello europeo, nazionale e interregionale.

La metodologia utilizzata per la zonizzazione del territorio si è basata sull'individuazione degli agglomerati e sulla successiva individuazione delle altre zone. Come indicato dal D.Lgs. 155/2010, ciascun agglomerato corrisponde a una zona con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti ed è costituito da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci.

Dopo l'individuazione degli agglomerati, si è provveduto a definire le altre zone. Per gli inquinanti "primari", come previsto in Appendice I, la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo. Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state classificate come di seguito riportato:


- zona A: zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (comuni con emissione > 95° percentile);
- zona B: zona caratterizzata da minore carico emissivo (comuni con emissione < 95° percentile).

In Tabella 1.1 è riportato, per ciascun inquinante "primario", il valore del 95° percentile calcolato sulla serie dei dati emissivi dei comuni del Veneto.

Tabella 1.1 Inquinanti "primari": 95° percentile delle emissioni comunali

| CO<br>t/anno | SO <sub>2</sub><br>t/anno | C <sub>6</sub> H <sub>6</sub><br>t/anno | Pb<br>kg/anno | As<br>kg/anno | Ni<br>kg/anno | Cd<br>kg/anno | IPA<br>kg/anno |
|--------------|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.215        | 44                        | 2,7                                     | 220,1         | 43,2          | 48,9          | 4,2           | 27,7           |

In Figura 1.11 è rappresentata la zonizzazione per ciascun inquinante "primario" (la posizione del Comune di Scorzè è evidenziata dal pallino di colore arancio).








Figura 1.11 Rappresentazione della zonizzazione regionale per ciascun inquinante “primario” dell’aria

Come è possibile notare dalla Figura 1.11, il Comune di Scorzè si trova in prossimità delle zone caratterizzata da un maggior carico emissivo relative agli agglomerati di Treviso e Venezia; il Comune rientra per tutti gli inquinanti primari in zona B ad eccezione di biossido di zolfo, benzene ed alcuni metalli, per i quali ricade in zona A.

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura “secondaria” (il PM<sub>10</sub>, il PM<sub>2.5</sub>, gli ossidi di azoto e l’ozono), la zonizzazione regionale è stata effettuata sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo e il grado di urbanizzazione del territorio.

Per le zone nell’area di pianura, la classificazione dei comuni è stata effettuata a seconda del valore di densità emissiva comunale, inferiore o superiore a 7 tonnellate/anno km<sup>2</sup> (mediana regionale calcolata escludendo la densità emissiva dei Comuni appartenenti agli Agglomerati).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 la Regione Veneto ha approvato l’ultima “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale” che prevede l’individuazione delle seguenti “zone” non facenti parte degli agglomerati:

- “Prealpi e Alpi” e “Valbelluna” (rinominata come “Fondovalle”), sostanzialmente inalterate rispetto alla zonizzazione del 2016;
- “Pianura”: zona costituita dai Comuni con densità emissiva superiore a 7 t/a km<sup>2</sup> (alla quale è stata accorpata anche la parte occidentale del Polesine, in quanto dai dati forniti dalla rete e da quelli ricavati dalla modellistica regionale, pur in una situazione di basso carico emissivo, a causa dei fenomeni di ristagno degli inquinanti, sono stati rilevati livelli di inquinamento e processi di accumulo equivalenti a quelli della zona “Pianura”);
- “Pedemontana” (nuova zona ottenuta scorporando una fascia di comuni dell’alto Trevigiano e Vicentino dalla zona “Pianura” in quanto i dati hanno evidenziato l’esistenza di una zona di gradiente di concentrazione, intermedia tra i rilievi e la pianura);
- “Zona Costiera e Colli”: zona costituita dai Comuni con densità emissiva inferiore a 7 t/a km<sup>2</sup>; essa comprende la parte orientale della provincia di Venezia, la bassa pianura delle Province di Padova e Venezia, la parte orientale della Provincia di Rovigo e l’area geografica dei Colli Euganei e dei Colli Berici.

Tali zone vengono rappresentate, congiuntamente alle altre definite nel progetto, in Figura 1.12.




Figura 1.12 Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria

Dall'analisi risulta che il Comune di Scorzè rientra all'interno dell'agglomerato di Venezia - IT0517, mostrando una situazione di alto carico emissivo caratteristica degli agglomerati provinciali veneti.

### 1.2.2 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 121 definisce il Piano di Tutela delle Acque (PTA) come uno specifico piano di settore; tale Piano costituisce il principale strumento di tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. La parte conoscitiva del Piano di Tutela delle Acque è stata adottata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2434 del 6/08/2004. Il Piano è stato adottato nella prima versione con D.G.R. n. 4453 del 29/12/2004.

Il PTA, dopo la sua pubblicazione, è stato oggetto di successive modifiche e/o integrazioni e/o precisazioni ad opera di varie deliberazioni della Giunta Regionale<sup>1</sup>.

Il Piano è lo strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, redatto dalle Regioni, in cui deve essere definito l'insieme delle misure necessarie alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque e al mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate.

Nel Piano, gli interventi di tutela e risanamento previsti dalla norma statale trovano fondamento nella conoscenza dello stato delle acque, superficiali e sotterranee, per arrivare a una nuova disciplina delle fonti di pressione, differenziata in funzione della differenza che intercorre fra lo status di partenza del corpo idrico e quello desiderato, che corrisponde agli obiettivi di qualità.

La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale attraverso una pianificazione degli utilizzi che non abbia ripercussioni sulla qualità e che consenta un consumo sostenibile, garantendo l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di Bacino.

Agli obiettivi di qualità ambientale si affiancano quelli per specifica destinazione, atti a garantire l'idoneità del corpo idrico a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo (acque destinate alla potabilizzazione, acque destinate alla balneazione, acque idonee alla vita dei pesci o dei molluschi), da raggiungere anch'essi con cadenze temporali prefissate, mediante specifici programmi di tutela e miglioramento.

Il Piano di Tutela delle Acque si sviluppa nei seguenti tre documenti:

- Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la documentazione d'analisi;
- Indirizzi di Piano: contengono indicazioni di carattere generale sulle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici;
- Norme Tecniche di Attuazione: contengono le misure di tutela qualitativa (tra cui la disciplina degli scarichi), le misure di tutela quantitativa, la disciplina delle aree a specifica tutela.

Ai sensi dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA il corpo idrico Rio San Martino in cui sono scaricate le acque reflue dello stabilimento è classificato come area sensibile, in quanto rientrante nel bacino scolante nella Laguna di Venezia, con applicazione dei limiti ridotti per azoto e fosforo (artt. 25 e 37 delle NTA).

Per lo stesso motivo, l'area è classificata come vulnerabile da nitrati di origine agricola (art. 14 delle NTA).

<sup>1</sup> Il PTA, dopo la sua pubblicazione, è stato oggetto di successive modifiche ad opera dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 gennaio 2011 (BUR n. 14 del 15/02/2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 15 febbraio 2011 (BUR n. 18 del 04/03/2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 10 maggio 2011 (BUR n. 38 del 31/05/2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1580 del 4 ottobre 2011 (BUR n. 78 del 18/10/2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 (BUR n. 43 del 05 giugno 2012);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 28 agosto 2012 (BUR n. 75 del 11/09/2012);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2626 del 18 dicembre 2012 (BUR n. 2 del 08/01/2013);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 13 maggio 2014 (BUR n. 56 del 03/06/2014);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1534 del 03 novembre 2015 (BUR n. 110 del 20/11/2015);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 17 luglio 2018 (BUR n. 81 del 14/08/2018);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 24 agosto 2021 (BUR n. 119 del 03/09/2021).

È presente nelle circostanze dell'installazione un punto di prelievo di acque sotterranee destinate al consumo umano e pertanto parte dello stabilimento rientra nella zona di rispetto per la salvaguardia ai sensi degli artt. 15 e 16 delle NTA, individuata anche nel P.R.G. (Figura 1.10). Ai sensi della D.G.R. n. 1621 del 5 novembre 2019 "Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto", l'area di rispetto per la salvaguardia si applica alle "opere di presa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse". All'interno di tale area le limitazioni di cui all'art. 16 delle NTA sono rispettate.

Relativamente alle reti fognarie, sono separate fra loro:

punto di scarico S1 nella rete finale:

- le acque industriali di processo, che confluiscono all'impianto di depurazione e successivamente nella rete finale al punto di scarico S1;
- le acque reflue civili (servizi igienici), che confluiscono all'impianto di depurazione (alcuni tratti finali verso il depuratore sono in comune con le acque industriali di processo) e successivamente nella rete finale al punto di scarico S1;
- le acque meteoriche di prima pioggia del piazzale Nord, raccolta nell'apposita vasca di prima pioggia sita presso l'impianto di depurazione e successivamente nella rete finale al punto di scarico S1 previo trattamento nel depuratore stesso;
- le acque meteoriche ricadenti nell'area di competenza dell'impianto di depurazione, che confluiscono all'impianto di depurazione stesso e successivamente nella rete finale al punto di scarico S1;

punto di scarico S2 nella rete finale:

- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di parcheggio e per la movimentazione dei mezzi (area "Rio"), destinate al trattamento di sedimentazione e disoleatura (con bypass delle acque di seconda pioggia attivabile solo per eventi piovosi molto rilevanti), confluenti nella rete finale di scarico tramite il pozzetto di campionamento parziale S2; a questa rete confluiscono anche le acque bianche di processo utilizzate per il risciacquo dei contenitori senza utilizzo di sostanze (pulite).

punto di scarico S3 nella rete finale:

- le acque di raffreddamento, confluenti nella rete finale di scarico tramite il pozzetto di campionamento parziale S3.

Nella rete finale di raccolta confluiscono in alcuni punti anche alcune frazioni di reti interne di acqua di tipologia non sottoposta ad autorizzazione, quali:

- acque meteoriche ricedenti nelle coperture;
- acque meteoriche di seconda pioggia;
- acque bianche di fine linea e sfioro testa pozzi.

Date le dimensioni particolarmente rilevanti dell'installazione, i punti di scarico parziale confluiscono in punti diversi nella rete finale di scarico, che confluisce successivamente al corpo idrico recettore "Rio San Martino" tramite il punto di scarico finale S4.

Le aree esterne di parcheggio sono dotate ciascuna della propria rete di raccolta, eventuale trattamento (nuovo parcheggio mezzi pesanti) e scarico delle acque meteoriche al corpo idrico recettore "Rio San Martino".

Infine, l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA disciplina le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio.

In base al comma 1 di tale articolo, per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F, ove vi sia la presenza di:

- depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- lavorazioni;
- ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria.

In base al comma 3 dell'art. 39 delle NTA, nei seguenti casi:

- a. piazzali, di estensione superiore o uguale a 2.000 m<sup>2</sup>, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue,
- b. superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore a 5.000 m<sup>2</sup>,
- c. altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate al punto precedente, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia,
- d. parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5.000 m<sup>2</sup>,
- e. superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia e, se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.

Per tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3, le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico.

### 1.2.3 Piano di zonizzazione acustica comunale

Ai Comuni è demandato il ruolo dell'azione preventiva rispetto all'inquinamento acustico. In particolare alle amministrazioni locali sono demandate le competenze circa la classificazione acustica, il controllo sul territorio e l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale che prevedano, tra l'altro, specifici dispositivi mirati alla prevenzione e al contenimento delle emissioni rumorose derivanti dalle infrastrutture di trasporto e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

La Legge Regionale n. 11 del 2001 ha demandato ad ARPAV le funzioni relative allo sviluppo delle linee guida di cui all'articolo 8 della Legge 447/1995 e relative alla gestione dell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica la cui competenza professionale è definita all'articolo 2 della L. 447/1995.

A seguito della L.R. 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" e precisamente con riferimento all'articolo 4 in cui si prevede l'individuazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, la Regione Veneto ha provveduto, con l'emanazione della DDG ARPAV n. 3/2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'Art. 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico".

Il Comune di Scorzè ha approvato con delibera n.69 in data 28/11/2013 il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (cfr. Figura 1.13). In base alla zonizzazione, l'area dello stabilimento è situata:

- in minima parte interna allo stabilimento, in classe acustica VI (aree esclusivamente industriali);
- prevalentemente, in classe acustica V (aree prevalentemente industriali);
- nella porzione Nord, parzialmente nella fascia di transizione B (aree di confine tra aree inserite in classe V ed aree inserite in classe III);
- nelle aree destinate ai parcheggi per i dipendenti lungo il lato Est, in classe acustica IV (aree di intensa attività umana);
- nella nuova area a Nord-Est destinata al parcheggio dei mezzi pesanti, in parte in fascia di transizione B (aree di confine tra aree inserite in classe V ed aree inserite in classe III), in parte in fascia di transizione A (aree di confine tra aree inserite in classe IV ed aree inserite in classe II) e in parte in classe acustica II (aree prevalentemente residenziali).

I limiti di immissione ed emissione relativi alle diverse classi sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 1.2 Valori limite per classi Leq in dB(A)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Valori limite di immissione |          | Valori limite di emissione |          |
|---|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
|   | Diurno                      | Notturmo | Diurno                     | Notturmo |
| I - Aree particolarmente protette           | 50                          | 40       | 45                         | 35       |
| II - Aree prevalentemente residenziali      | 55                          | 45       | 50                         | 40       |
| III - Aree di tipo misto                    | 60                          | 50       | 55                         | 45       |
| IV - Aree di intensa attività umana         | 65                          | 55       | 60                         | 50       |
| V - Aree prevalentemente industriali        | 70                          | 60       | 65                         | 55       |
| VI - Aree esclusivamente industriali        | 70                          | 70       | 65                         | 65       |
| Fascia di transizione A                     | 60                          | 50       | 55                         | 45       |
| Fascia di transizione B                     | 65                          | 55       | 60                         | 50       |
| Fascia di transizione C                     | 70                          | 60       | 65                         | 55       |




Figura 1.13 Estratto del piano di zonizzazione acustica del Comune di Scorzè (area in esame contornata in rosso)

### 1.2.4 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali (P.R.G.R.)

Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” è predisposto in attuazione dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3, in quanto compatibili. Il Piano della Regione Veneto è stato approvato con D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015, pubblicata sul BUR n. n. 55 del 01/06/2015; successivamente è stato approvato l’Aggiornamento del Piano con D.G.R. n. 988 del 09/08/2022 e pubblicato sul BUR n. 107 del 02/09/2022.

L’Aggiornamento al Piano delinea lo stato di fatto al 2019 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali. Nel 2019, la produzione di rifiuti speciali in Veneto è stata di circa 16 milioni di tonnellate così ripartite:

- 8,5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (pari al 52%);
- 6,8 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione (pari al 41%);
- 1,1 milione di tonnellate di rifiuti pericolosi (pari al 7%).

Nel 2019 il bilancio netto complessivo dei flussi di rifiuti speciali che entrano ed escono dai confini regionali (import-export) è per la prima volta a favore dell’esportazione per quasi 30 mila tonnellate.

La gestione dei rifiuti speciali riguarda le due tipologie di operazioni previste dalla normativa: il recupero (R) e lo smaltimento (D).

La ripartizione delle operazioni di gestione dei rifiuti speciali in base alla tipologia di rifiuto in Veneto è riportata nella figura seguente. Nel 2019, rispetto al 2010, si osserva un incremento del quantitativo di rifiuti da costruzione e demolizione avviato a recupero negli ultimi anni e una lieve diminuzione di quelli avviati a smaltimento. Nell’ultimo biennio, i rifiuti speciali non pericolosi avviati a recupero sono aumentati rispetto al 2010.

I rifiuti speciali pericolosi gestiti complessivamente in Veneto sono di molto inferiori rispetto alle altre due tipologie di rifiuti e nel 2019 evidenziano un moderato incremento per l’attività di recupero rispetto al 2010.




Figura 1.14 Ripartizione delle operazioni di gestione dei rifiuti speciali in base alla tipologia di rifiuto (RSP, RSNP e C&D) in Veneto (anni 2010, 2017, 2018) (fonte: ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti)



L'aggiornamento di Piano conferma gli scenari di gestione e gli obiettivi relativi ai rifiuti speciali, definiti nell'allegato A all'elaborato C del Piano approvato nel 2015, di seguito brevemente riportati:

1. ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali: ottimizzando i cicli produttivi e ricorrendo a tecnologie più pulite e innovative, utilizzando in maniera più razionale e meno impattante le risorse naturali;
2. favorire il recupero di materia a tutti i livelli, definendo anche le specifiche tecniche per le materie prime seconde prodotte negli impianti di recupero;
3. favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia;
4. valorizzare la capacità impiantistica esistente valorizzando appieno la potenzialità già installata sul territorio, evitando l'utilizzo di nuovi siti e la realizzazione di nuovi impianti;
5. minimizzare il ricorso alla discarica;
6. applicare il principio di prossimità ai sensi dell'art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il Piano stabilisce, all'art. 16 dell'Elaborato A "Normativa di Piano", le *"Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti"*. Più in particolare, il comma 3 dell'art. 16 stabilisce che *"Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati"*.

Le aree di esclusione assoluta di cui all'art. 13, comma 1, sono quelle "individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D" del Piano. All'interno di tale elaborato, oltre a stabilire le aree di esclusione assoluta sulla base di vincoli già normati (§ 1.3.1 Vincolo paesaggistico; § 1.3.2 Pericolosità idrogeologica; § 1.3.3 Vincolo storico ed archeologico; § 1.3.4 Vincolo ambientale; § 1.3.5 Protezione delle risorse idriche; § 1.3.6 Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità), al § 1.3.7 definisce altri vincoli ed elementi da considerare quali:

- le aree omogenee classificate urbanisticamente come di tipo A, B e C (da ritenersi orientativamente non idonee);
- ulteriori aree da ritenersi non idonee:
  - aree individuate dagli strumenti urbanistici previsti dalla Legge regionale 11/2004;
  - ambiti individuati come contesti figurativi di emergenze architettoniche e del paesaggio;
  - ulteriori aree valutabili come non idonee da parte dei comuni, in fase di predisposizione dei PAT (es. sottozone agricole caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata, aree di pregio paesaggistico e ambientale, ecc.);
- le aree che non rispettano le distanze minime dagli edifici pubblici e dalle abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso); per gli impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche, la distanza minima da abitazioni ed edifici pubblici è pari a 500 m.

In relazione ai criteri di esclusione, risultano valutabili i seguenti criteri:

- 1.1.4 Protezione delle risorse idriche: è presente nelle circostanze dell’installazione un punto di prelievo di acque sotterranee destinate al consumo umano e pertanto parte dello stabilimento rientra nella zona di rispetto per la salvaguardia ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 delle NTA, individuata anche nel P.R.G. (Figura 1.10); ai sensi della D.G.R. n. 1621 del 5 novembre 2019 “Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto”, tale vincolo si applica alle “opere di presa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse”. L’area di competenza dell’impianto di gestione dei rifiuti ricade all’esterno della zona di rispetto; in ogni caso, anche i pozzi in concessione risultano a notevole distanza (il più vicino si trova ai margini del nuovo parcheggio mezzi pesanti nell’area esterna allo stabilimento).

Inoltre, il territorio comunale di Scorzè rientra fra le aree individuate come dotate di acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela e pertanto le autorità competenti possono imporre limiti e prescrizioni specifiche per determinate tipologie impiantistiche (area soggetta a raccomandazione).

- 1.1.6.1 Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici: è definita una distanza di sicurezza minima tra:
  - l’area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;
  - le abitazioni, anche singole, e gli edifici pubblici, stabilmente occupati (sono esclusi edifici ad uso abitativo di stretta competenza del polo produttivo/impiantistico, ad esempio casa del custode, che non vanno considerati alla stregua delle abitazioni o edifici pubblici).

Le suddette distanze si computano come sopra descritto, indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell’attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.

In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:

| Tipologia impiantistica di smaltimento               | Distanza di sicurezza |
|--|-----------------------|
| Impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico | 150 m                 |

Per gli impianti di incenerimento e di trattamento chimico fisico e/o biologico le distanze sopra riportate costituiscono criterio di esclusione o “vincolo assoluto” solo nel caso di nuovo impianto produttivo, o impianto produttivo esistente con annesso nuovo progetto di impianto di trattamento rifiuti, ubicato in area diversa da “zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici”; analogo criterio deve essere applicato anche agli impianti di recupero riportati nella seguente tabella.

| Tipologia impiantistica di recupero | Distanza di sicurezza |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Impianti di selezione e recupero    | 100 m                 |

Come definito nella circolare n. 339849 del 21/08/2015, le aree relative alle sole operazioni D15 e R13 di mero stoccaggio non rientrano tra quelle oggetto del vincolo di esclusione mentre le aree di lavorazione D14, R12, R5 risultano a una distanza maggiore di 100 m dalle abitazioni stabilmente occupate più vicine all’impianto.

In relazione alle aree dell'installazione:

- le operazioni rientranti nelle tipologie impiantistiche sopra indicate sono costituite da:
  - trattamento chimico-fisico [D9] e biologico [D8] di rifiuti liquidi non pericolosi, comprensivo di condizionamento, ispessimento e disidratazione dei fanghi prodotti dal medesimo trattamento: le aree dove sono svolte tali operazioni sono collocate ad una distanza inferiore a 150 m dalle abitazioni stabilmente occupate (circa 30 m);
  - pretrattamento [R12] di rifiuti non pericolosi mediante compattazione<sup>2</sup>: le aree dove sono svolte tali operazioni sono collocate ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni stabilmente occupate (circa 30 m);
- l'area attualmente autorizzata alle operazioni di gestione dei rifiuti è esistente, non è soggetta a modifica e rientra interamente in una zona territoriale omogenea produttiva; pertanto, il vincolo di esclusione non risulta applicabile.

Le operazioni di gestione dei rifiuti svolte presso l'installazione in esame risultano pertanto conformi al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

### **1.2.5 Piano di Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna Veneta (P.A.I.)**

L'area dell'installazione rientra nel bacino scolante nella Laguna di Venezia; per analizzarne correttamente il territorio, è necessario prendere in considerazione i tre elementi che lo compongono: la laguna, il litorale e l'entroterra (bacino scolante). Il sistema nel suo complesso è costituito per 1.953 km<sup>2</sup> dai territori dell'entroterra, per 29,12 km<sup>2</sup> dalle isole della laguna aperta, per 4,98 km<sup>2</sup> da argini di confine delle valli da pesca, per 2,48 km<sup>2</sup> da argini e isole interne alle valli da pesca ed infine per 30,94 km<sup>2</sup> dai litorali. A questo vanno aggiunti altri 502 km<sup>2</sup> di specchio d'acqua lagunare, di cui 142 km<sup>2</sup> costituiti da aree emergenti, o sommerse durante le alte maree. La superficie complessiva è quindi pari a circa 2.500 km<sup>2</sup>. La Laguna di Venezia rappresenta il residuo più importante dell'arco lagunare che si estendeva da Ravenna a Monfalcone. Essa è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che va dalla foce del Sile (conca di Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compresa tra il mare e la terraferma. È separata dal mare da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Il bacino scolante è il territorio la cui rete superficiale scarica, in condizioni di deflusso ordinario, nella Laguna di Venezia. È delimitato a Sud dal fiume Gorzone, ad Ovest dalla linea dei Colli Euganei e delle Prealpi Asolane e a Nord dal fiume Sile. Fa parte del bacino scolante anche il bacino del Vallio-Meolo, un'area geograficamente separata che convoglia in laguna le sue acque attraverso il Canale della Vela. La quota del bacino, nel suo complesso, va da un minimo di circa -6 m fino a un massimo di circa 423 m s.l.m.. Le aree inferiori al livello medio del mare rappresentano una superficie complessiva di circa 132 km<sup>2</sup>.

In generale, il limite geografico del bacino può essere individuato prendendo in considerazione le zone di territorio che, in condizioni di deflusso ordinario, drenano nella rete idrografica superficiale che sversa le proprie acque nella laguna. Si deve poi considerare l'area che, attraverso i deflussi sotterranei, alimenta i corsi d'acqua di risorgiva della zona settentrionale. Il territorio del bacino scolante comprende 15 bacini

---

<sup>2</sup> L'AIA regionale di cui al Decreto n. 46 del 07/07/2015 rilasciata per le operazioni di trattamento dei rifiuti non pericolosi, che rimane in vigore fino all'attuazione della futura nuova AIA relativa all'intera installazione, autorizza il pretrattamento tramite triturazione/macinazione. Con il Decreto n. 207 del 23/10/2023 è stata approvata la variazione della tipologia di pretrattamento da triturazione/macinazione a compattazione, attualmente in corso di realizzazione (è stata comunicata a Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV e Comune di Scorzè la data di avvio dei lavori del 23/02/2024). I lavori sono attualmente in corso e si prevede che la modifica sia attuata entro la fine del mese di marzo 2024. Entro 60 giorni dalla messa in esercizio del compattatore è prescritta la presentazione agli Enti della documentazione di verifica dell'impatto acustico, ed entro 60 giorni dalla data di avvio dei lavori (quindi entro il 23/04/2024) è prescritta la presentazione dell'aggiornamento del PMC.

idrografici propriamente detti, che, in alcuni casi, sono interconnessi tra loro e ricevono apporti da corpi idrici non scolanti nella laguna, come i fiumi Brenta e Sile.

I corsi d'acqua principali sono i fiumi Dese e Zero, suo principale affluente; il Marzenego, il Naviglio Brenta (che riceve le acque dei fiumi Tergola e Muson Vecchio), il sistema Canale dei Cuori - Canal Morto.



Figura 1.15 Bacino scolante in Laguna di Venezia (fonte: Google Earth)

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico, ai sensi dell'art. 65, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo per tutti gli aspetti legati alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica alla scala di distretto idrografico.

Nel territorio del Distretto delle Alpi Orientali il PAI è stato sviluppato nel tempo sulla base dei bacini idrografici definiti dalla normativa ex L. 183/1889, oggi integralmente recepita e sostituita dal D.Lgs. 152/2006; pertanto ad oggi il P.A.I. è articolato in più strumenti che sono distinti e vigenti per i diversi bacini che costituiscono il territorio del Distretto.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia è stato redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di piano stralcio del piano del bacino distrettuale delle Alpi Orientali, interessante il territorio delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia.

Il Piano contiene:

- l'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
- la perimetrazione delle aree a rischio idraulico;
- le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.

Si riporta di seguito estratto cartografico in base al quale il sito:

- ricade parzialmente in aree caratterizzate da pericolosità idraulica P2 (cfr. Figura 1.16);
- ricade una zona identificata come un'area allagata negli ultimi 5-7 anni (Figura 1.6).

Date le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del territorio di Scorzè, la parte meridionale dell'area della ditta ricade nelle aree soggette a pericolosità idraulica per esondazione, come mostrato dalla Carta del sistema ambientale "Rischio idraulico per esondazione" del PTG della Città Metropolitana di Venezia.




Figura 1.16 Estratto della "Carta di pericolosità idraulica" del P.A.I. del bacino scolante in Laguna di Venezia (fonte: D.G.R. Veneto 401/2015)




Figura 1.17 Estratto della Carta "Sistema ambientale - Rischio idraulico per esondazione" del P.T.G. della Città M. di Venezia

Di seguito si riportano gli art. 10 e 12 delle NTA del PAI.

*ART. 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica*

*1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti.*

*In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.*

*2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:*

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;*
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;*
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree a libera esondazione;*
- d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.*
- e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;*
- f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.*

*3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.*

*4. Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata alla Regione.*

5. *Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato:*
- a. *eeguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;*
  - b. *realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;*
  - c. *occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;*
  - d. *posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;*
  - e. *operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l'indebolimento degli argini;*
6. *Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.*
7. *Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all'approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali.*
8. *Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 37.*
9. *Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque.*
10. *La Regione individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.*
11. *Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 9.*
12. *Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse.*
13. *Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.*

*ART. 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2*

*1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'entrata in vigore del Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.*

*2. Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.*

*3. Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la realizzazione di:*

- a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;*
- b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;*
- c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;*
- d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.*

*4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti al momento dell'entrata in vigore del Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.*

La procedura in esame non prevede interventi rilevanti ai fini della pericolosità idraulica.

### **1.2.6 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.)**

La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006.

In base al vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), si evidenzia che l'installazione ricade:

- parzialmente in zona non soggetta a pericolosità né a rischio idraulico;
- parzialmente in zona soggetta a pericolosità idraulica P1 (art. 14 delle NTA) e rischio idraulico R1;
- parzialmente in zona soggetta a pericolosità idraulica P2 (art. 13 delle NTA) e rischio idraulico R1.



Le Norme Tecniche di Attuazione del PGRA, in merito alle zone di attenzione, dispongono quanto segue.

#### *ARTICOLO 13 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA (P2)*

*1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

*2. L'ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d'uso né incremento di superficie e di volume superiore al 15% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilità con tempo di ritorno di cento anni.*

*3. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all'articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.*

*4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.*

*5. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti l'individuazione di zone edificabili è consentita solo previa verifica della mancanza di soluzioni alternative al di fuori dell'area classificata e garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2. L'attuazione degli interventi diversi da quelli di cui al comma 2 e di cui all'articolo 12 resta subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2).*

#### *ARTICOLO 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1)*

*1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.*

*2. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.*

*3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 2.*

*4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano.*

La presente procedura non prevede alcun intervento di natura urbanistica o edilizia né nuove infrastrutture e pertanto la situazione attuale rimane immutata; la prevista realizzazione del nuovo edificio da destinare a magazzino automatizzato è dotata di Permesso a costruire rilasciato dal Comune di Scorzè n. 11769 del 20/12/2021.




Figura 1.18 Estratto della mappa di pericolosità idraulica del P.G.R.A. (fonte: www.sigma.distrettoalpiorientali.it)




Figura 1.19 Estratto della mappa di rischio idraulico del P.G.R.A. (fonte: www.sigma.distrettoalpiorientali.it)




Figura 1.20 Estratto della mappa con i tiranti idraulici con tempo di ritorno a 100 anni del P.G.R.A.  
(fonte: www.sigma.distrettoalpiorientali.it)

### 1.2.7 Classificazione sismica

La Regione Veneto ha approvato la D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021 di aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche e una nuova mappa delle stesse, rilevante ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

Il criterio di assegnazione dei comuni alle diverse zone sismiche si basa sul valore di accelerazione sismica massima attesa  $a_{max}$  con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Sono assegnati alla zona 1 i comuni con  $a_{max} > 0,250g$ , alla zona 2 quelli con accelerazione compresa tra 0,250 e 0,150g, e alla zona 3 quelli con accelerazione  $< 0,150g$  in coerenza con le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Il criterio di attribuzione dei comuni alle tre zone è quello più cautelativo, vale a dire i comuni sono inseriti nella fascia corrispondente all'accelerazione massima ricadente nel territorio comunale.

La nuova mappa delle pericolosità sismica del veneto è riportata nell'allegato A alla D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021 e la nuova classificazione dei singoli comuni è riportata nell'allegato B.

Il Comune di Scorzè è classificato dal punto di vista sismico in classe III con i seguenti parametri edificatori minimi:

| Zona | Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni ( $a_g/g$ ) | Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico ( $a_g/g$ ) |
|------|---|--|
| 1    | $0,25 < a_g \leq 0,35$ g  | 0,35 g   |
| 2    | $0,15 < a_g \leq 0,25$ g  | 0,25 g   |
| 3    | $0,05 < a_g \leq 0,15$ g  | 0,15 g   |




Figura 1.21 Mappa di pericolosità sismica del Veneto (fonte: regione.veneto.it/web/sismica)

### 1.3 DISTANZA DAI SITI DI RETE NATURA 2000

Con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (ora abrogata dalla Direttiva n. 147 del 30 novembre 2009) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nota come direttiva "Uccelli", vengono istituite le ZPS (Zone a Protezione Speciale). Si tratta di aree dotate di habitat indispensabili a garantire la sopravvivenza e la riproduzione degli uccelli selvatici nella loro area di distribuzione. Allo scopo di salvaguardare l'integrità di ambienti particolarmente importanti per il mantenimento della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota come direttiva "Habitat". Questa direttiva dispone che lo Stato membro individui dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con le caratteristiche fissate dagli allegati della direttiva che, insieme alle aree già denominate come zone di protezione speciale (ZPS), vadano a costituire la rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), denominata Rete Natura 2000.

Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell'Unione Europea per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le aree denominate ZSC e ZPS nel loro complesso garantiscono la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione. Al di là del numero e della tipologia degli organismi protetti, la rete Natura 2000 permette agli Stati membri di applicare il concetto innovativo di tutela della biodiversità riconoscendo l'interdipendenza di elementi biotici, abiotici e antropici nel garantire l'equilibrio naturale in tutte le sue componenti. I due tipi di aree, SIC e ZPS, possono essere distinte o sovrapposte a seconda dei casi.

I siti della rete vengono monitorati grazie ad attività di gestione e ricerca che forniscono dati oggettivi su cui basare progetti di sviluppo economico compatibili con la conservazione. La conoscenza scientifica diventa così occasione di sviluppo sostenibile oltretutto garanzia di conservazione.

L'attuazione della Direttiva "Habitat" in Italia (attraverso il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997) prevede l'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria, avviata dal Ministero dell'Ambiente con il programma "Bioitaly" nell'ambito del regolamento europeo "Life". La Regione Veneto ha partecipato al programma, che si è concluso nel 1997, individuando 156 siti sul proprio territorio. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di siti già sottoposti a diverse forme di protezione, perché indicati nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento come luoghi adatti all'istituzione di parchi e riserve naturali, aree di tutela paesaggistica e ambiti di particolare interesse naturalistico.

La realizzazione nel Veneto della Rete Natura 2000 è stata affidata al Segretario Regionale per il Territorio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 3766 del 21 dicembre 2001). Le indagini per l'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale sono state approfondite con analisi tecnico-scientifiche effettuate da un gruppo di esperti incaricati. In seguito ai successivi studi e censimenti da una parte e provvedimenti e comunicazioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea e del Ministero dell'Ambiente dall'altra, l'elenco dei siti e le relative perimetrazioni sono stati rivisti e aggiornati. Allo stato attuale nella Regione del Veneto sono presenti 128 Siti Natura 2000, di cui 102 Siti di Importanza Comunitaria e 67 Zone di Protezione Speciale che complessivamente coprono circa il 23 per cento del territorio regionale.

Nel territorio comunale di Scorzè non sono presenti siti di Rete Natura 2000; il sito più vicino allo stabilimento è il Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale IT3250017 denominato "Cave di Noale", distante ca. 3 km dal confine dell'installazione.

Altri siti appartenenti alla Rete Natura 2000 ricadono nell'intorno di 10 km dal perimetro dell'area di progetto; nella tabella seguente sono riportati gli identificativi con le rispettive distanze dall'area d'interesse.

Tabella 1.3 Distanza minima dell'area di intervento rispetto ai siti Rete Natura 2000

| Tipo      | Codice    | Descrizione                                    | Distanza minima dal perimetro dello stabilimento | Direzione |
|-----------|-----------|--|--|-----------|
| SIC & ZPS | IT3250017 | Cave di Noale                                  | 3.000 m  | Sud-Ovest |
| SIC & ZPS | IT3250008 | Ex cave di Villetta di Salzano                 | 4.700 m  | Sud       |
| ZPS       | IT3240011 | Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina | 5.000 m  | Nord      |
| SIC & ZPS | IT3240028 | Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest      | 5.000 m  | Nord      |
| SIC & ZPS | IT3250021 | Ex Cave di Martellago                          | 6.100 m  | Sud-Est   |




Figura 1.22 Ubicazione dell'installazione rispetto ai siti di Rete Natura 2000 più limitrofi

Data la distanza siti di Rete Natura 2000, unitamente all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA viene trasmesso l'apposito "Modello per la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza", al quale è allegata la relazione tecnica in merito alla non significatività dell'intervento sulla Rete Natura 2000.

## 1.4 SINTESI DELLE INDICAZIONI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale in vigore non emergono incompatibilità con le disposizioni in materia di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

Nella tabella seguente sono sintetizzati gli esiti dell'analisi degli strumenti di pianificazione riportati nel capitolo 2.

Tabella 1.4 Esiti della valutazione sulla sussistenza di vincoli nell'area oggetto di intervento

| Strumento   | Esito della valutazione con riferimento all'area dell'intero perimetro   |
|---|--|
| Piano Territoriale Regionale di Coordinamento   | - Ambito n. 27 "Pianura agropolitana";<br>- Tavola 9 del P.T.R.C.: nessun vincolo in particolare.  |
| Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana di Venezia  | - Tavola 1.2 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: nessun vincolo;<br>- Tavola 2.2. - Carta della fragilità: parzialmente in area allagata negli ultimi 5-7 anni;<br>- Tavola 3.2 - Carta del Sistema Ambientale: parzialmente in corridoio ecologico di livello provinciale;<br>- Tavola 4.2 - Sistema Insediativo Infrastrutturale: area produttiva;<br>- Tavola 5.2 - Sistema del Paesaggio: nessun elemento d'interesse.  |
| Piano Regolatore Generale del Comune di Scorzè  | - Zona produttiva D1 per attività industriali e di artigianato produttivo di completamento (sito produttivo);<br>- Zona D5 per strutture speciali a servizio di zone D1 (parcheggio centrale cicli e motocicli a Est e nuovo parcheggio mezzi pesanti a Nord);<br>- Servizi e impianti di interesse comune - Aree per parcheggi (parcheggio principale a Sud);<br>- Area per attrezzature a parco, gioco, sport (Zona Est, area pozzi G5, G7 e G9);<br>Alcune porzioni rientrano:<br>- in fascia di rispetto acquedotti;<br>- in fascia di rispetto dei limiti cimiteriali;<br>- in fascia di rispetto fluviale. |
| Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera  | - Agglomerato di Venezia IT0517;<br>- zona di qualità dell'aria A per alcuni inquinanti primari (biossido di zolfo, benzene, metalli).   |
| Piano di Tutela delle Acque   | - Rientra in bacino scolante in Laguna di Venezia;<br>- conforme al PTA.   |
| Piano di zonizzazione acustica comunale   | - Classe acustica V e VI (stabilimento);<br>- classe acustica IV (parcheggi);<br>- classe acustica II, III, IV, fascia A e B (nuovo parcheggio mezzi pesanti);<br>- fascia B (porzione a Nord).  |
| Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali   | - Conforme ai criteri di localizzazione.   |
| Piano di Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna Veneta  | - Parzialmente in aree caratterizzate da pericolosità idraulica P2;<br>- Parzialmente in area allagata negli ultimi 5-7 anni.  |
| Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni  | - Parzialmente in zona non soggetta a pericolosità né a rischio idraulico;<br>- parzialmente in zona soggetta a pericolosità P1 e rischio R1;<br>- parzialmente in zona soggetta a pericolosità P2 e rischio R1.   |
| Classificazione sismica   | - Zona 3.  |
| Deliberazione della Giunta Regionale n. 3766 del 21 dicembre 2001 (individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria SIC e delle Zone di Protezione Speciale ZPS) | - SIC & ZPS IT3250017 "Cave di Noale" a ~3 km<br>- SIC & ZPS: IT32500008 "Ex cave di Villetta Salzano" a ~4,7 km;<br>- ZPS IT3240011 "Sile - sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina" a ~5 km;<br>- SIC & ZPS IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest" a ~5 km;<br>- SIC & ZPS IT3250021 "Ex Cave di Martellago" a ~6,1 km.   |

Padova, 30 dicembre 2024

| Redazione e verifica   |  | Approvazione  |
|--|--|---|
| <p>Aplus S.r.l. – Ing. Roberta Gadia</p>  | <p>Aplus S.r.l. – Dott. Stefano Cadamuro</p>  <p>Via S. Crispino, 46 - 35129 PADOVA<br/>Tel. (+39) 049.9815202<br/>aplus@pec.it<br/>C.F. e P. IVA: 04516050285<br/>REA PD 0396147</p> | <p>Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.<br/>Avv. Relmi Rizzato</p> |